

ACCORDO DI PROGRAMMA

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA"
– COMPONENTE 2 "ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE" – INVESTIMENTO 3.5 "RICERCA E SVILUPPO SULL'IDROGENO",
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – *NEXT GENERATION EU***

TRA

il Ministero della transizione ecologica (di seguito MiTE), con sede in via Cristoforo Colombo, n.44 - 00147 Roma e Codice Fiscale 97047140583 agli effetti del presente Accordo di Programma rappresentato dall' ing. Mauro Mallone, Direttore generale della Direzione generale Incentivi Energia, da una parte

PEC: rsh2@pec.mite.gov.it

E

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito ENEA), con sede e domicilio fiscale in Lungotevere G.A. Thaon de Revel, 76 - 00123 Roma - Codice Fiscale 01320740580 e Partita I.V.A. 00985801000, agli effetti del presente Accordo di Programma rappresentata dall'ing. Gilberto Dialuce, Presidente, dall'altra parte

PEC: enea@cert.enea.it

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- in particolare, nel PNRR l'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno", prevede nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" attività di ricerca e sviluppo volte a migliorare le conoscenze circa l'uso dell'idrogeno in tutte le fasi, incluse quelle di produzione, stoccaggio e distribuzione, in particolare relative alle seguenti tematiche:
 - a) produzione di idrogeno verde e pulito;
 - b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels;
 - c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;
 - d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.
- la misura richiamata deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 oppure dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 tCO_{2eq}/tH₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO_{2eq}/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001;
- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 che disciplina l'organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458 recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica" – registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2021 al n. 3000;

- in particolare l'articolo 16 del citato Decreto del 10 novembre 2021 n. 458 che stabilisce che la Direzione Generale Incentivi Energia (d'ora in avanti anche MiTE DGIE o semplicemente DGIE) esercita le competenze di cui all'articolo 15 del citato DPCM 29 luglio 2021 n. 128;
- il DPCM del 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022 con il n. 228 con cui è stato conferito all'ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 492 del 29 novembre 2021 che istituisce la struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 1 che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni nuovo progetto di investimento pubblico, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), e il comma 2-bis ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e s. m. i., recante assegnazione

delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, che assegna al Ministero della Transizione Ecologica l'importo di euro 160.000.00,00 per l'attuazione del richiamato investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo dell'idrogeno";

- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”*;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante chiarimenti dalla richiamata circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 in tema di addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 545 del 23 dicembre 2021 che disciplina le modalità di attuazione delle attività di ricerca nell’ambito del PNRR - Missione M2-C2 - Investimento 3.5: *“Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”*;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, in particolare, il principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR, e in particolare:
- la *milestone* M2C2-18, in scadenza al T2 2022: *“Notifica dell'aggiudicazione di contratti di ricerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l'uso dell'idrogeno come vettore nelle fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione. I contratti devono perseguire almeno quattro filoni di ricerca: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburi; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO₂eq/t H₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001”*;

il *target* M2C2-19, in scadenza al T2 2026: *“Svolgimento di almeno quattro progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni di attività di ricerca e sviluppo: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburi; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO₂eq/t H₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001”*;

CONSIDERATO CHE

il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 545 del 23 dicembre 2021 relativo all'attività di ricerca nell'ambito del PNRR - Missione 2-Componente 2 - Investimento 3.5: “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno” dispone:

- all'art. 1, che il Ministero della Transizione Ecologica provveda alla stipula di un Accordo di programma con ENEA affinché svolga attività di ricerca dettagliate nel “Piano Operativo di Ricerca” (POR) per un contributo massimo pari a 110 milioni di euro;

- che l'ENEA svolga le suddette attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti attuatori esterni, al fine di integrare le competenze e conoscenze nella ricerca sull'idrogeno, già presenti nell'Ente e garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati nel PNRR;
- che le altre linee di attività del suddetto Investimento 3.5 possano altresì essere svolte da soggetti pubblici e privati, anche in forma di partenariato, mediante progetti da affidare attraverso bandi distinti in due tipologie:
 - a) bandi rivolti a enti di ricerca e università, finanziati al 100% con fondi pubblici, per un importo complessivo massimo pari a 20 milioni di euro; ai suddetti bandi possono partecipare anche le imprese con una percentuale di partecipazione non inferiore al 5% e non superiore al 15% del costo complessivo del progetto;
 - b) bandi rivolti a soggetti privati, in qualità di capofila, per attività di ricerca suddivisa in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nel rispetto della disciplina unionale degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, per un importo complessivo massimo pari a 30 milioni di euro. Il bando può prevedere la partecipazione di organismi di ricerca.

RITENUTO CHE

- il decreto ministeriale del Ministro della Transizione Ecologica n. 545 del 23 dicembre 2021 prevede che l'importo di 110 milioni di euro è così ripartito:
 - a) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA: 75 milioni di euro;
 - b) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR: 20 milioni di euro;
 - c) Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A: 15 milioni di euro;
- le predette somme gravano sulle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi di cui al Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, art. 10, comma 3;
- il MiTE si avvale di Invitalia, in qualità di soggetto incaricato, per le azioni di supporto alla verifica amministrativa, tecnico-economica e gestionale delle attività connesse al presente Accordo di programma, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 545;
- è necessario un organico coordinamento con gli obiettivi dell'iniziativa Mission Innovation, evitando altresì la sovrapposizione con le attività già finanziate dalla Ricerca di Sistema elettrico, al fine di perseguire con maggiore efficacia il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e del PNRR;
- l'ENEA è un ente di diritto pubblico istituito sotto la vigilanza del MiTE, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- l'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali a essa assegnate, secondo le disposizioni dell'articolo 4 dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si intende per:

- “Componente”: Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
- “Corruzione”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
- “CUP”: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- “decreto 23 dicembre 2021”: il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 545 con cui sono state fornite specifiche disposizioni per l'attuazione dell'investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”;
- “DiE”: Dipartimento Energia del Ministero della Transizione Ecologica;
- “frode sospetta”: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- “frode”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii)

alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

- “Irregolarità”: Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite;

- “Milestone”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

- “Ministero”: il Ministero della transizione ecologica;

- “Missione”: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute)

- “Misura del PNRR”: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;

- “OLAF”: Ufficio europeo per la lotta antifrode;

- “Pilastro”: Uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze;

- “PNRR”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

- “POR”: Piano Operativo di Ricerca è il programma dettagliato delle attività da sviluppare, con i relativi obiettivi e costi, e le relative modalità di attuazione e gestione nonché il cronoprogramma delle attività;

- “Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”: principio definito all'articolo 17

Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;

- “Progetto o intervento”: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

- “Rendicontazione delle Spese”: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

- “Rendicontazione dei milestone e target”: Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;

- “Rendicontazione di intervento”: Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell’Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza;

- “Servizio centrale per il PNRR”: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;

- “Sistema ReGiS”: Sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano;

- “Soggetto attuatore”: Soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L’art 9 comma 1 del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;

- “Struttura di coordinamento dell’Amministrazione titolare di interventi PNRR”: Struttura di livello

dirigenziale generale di riferimento individuata da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo (ovvero unità di missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale);

- “Target”: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;

- “Unità di Audit”: Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;

- “Unità di Missione RGS”: Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Accordo di programma definisce gli ambiti tematici di ricerca affidati all’ENEA, specificati in dettaglio nell’Allegato A, da svolgere in collaborazione con i soggetti attuatori esterni, nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” – Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” – Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”.
2. Le attività di ricerca e sviluppo affidate all’ENEA e ai soggetti attuatori esterni mirano a sostenere le attività incentrate sull'idrogeno nelle seguenti tematiche:
 - a) produzione di idrogeno verde e pulito;
 - b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels;
 - c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;
 - d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.

Le attività di ricerca dovranno essere finalizzate a sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno (che si traduce in 3 t CO₂eq/t H₂) e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

3. Il presente Accordo stabilisce altresì:
 - a) l'importo massimo finanziabile assegnato all’ENEA e ai soggetti attuatori esterni per lo

- svolgimento delle attività di ricerca;
- b) le modalità di gestione delle attività oggetto dell'Accordo di programma.

Articolo 3

Il Piano Operativo di Ricerca

1. Entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, l'ENEA deve presentare al MiTE DGIE, che provvede alla relativa approvazione, il *Piano Operativo di Ricerca* (POR) che contiene il programma dettagliato delle attività da sviluppare, con i relativi obiettivi e costi, e le relative modalità di attuazione e gestione nonché il cronoprogramma delle attività.
2. I contenuti, le tempistiche e le modalità di attuazione previste nel POR devono garantire il rispetto dei requisiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza associati all'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno", nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", nonché il pieno conseguimento di Milestone e Target associati alla misura stessa.
3. Eventuali modifiche o integrazioni del POR dovranno essere espressamente approvate dal MiTE DGIE.
4. Le attività ricomprese nel POR devono rientrare tra quelle ammissibili rispetto al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e rispettare i requisiti di valutazione di conformità degli interventi al principio del DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
5. L'ENEA ha il compito di svolgere le attività di ricerca di cui al comma 1 così come individuate nel POR, nel periodo 2022-2025, per un contributo massimo concedibile pari a 110 milioni di euro, comprensivo degli importi attribuiti ai soggetti attuatori esterni di cui ENEA si avvale per la realizzazione di una parte delle attività di ricerca previste nel POR, con i quali stipula appositi accordi e di seguito indicati:
 - a) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, cui è affidata la realizzazione di attività di ricerca per un valore massimo di risorse pari di 20 milioni di euro;
 - b) Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A, cui è affidata la realizzazione di attività di ricerca per un valore massimo di risorse pari di 15 milioni di euro.
6. Gli accordi stipulati da ENEA con CNR ed RSE S.p.A. prevedono che le attività svolte da questi soggetti rispettino i requisiti di cui al comma 4.
7. L'ENEA è responsabile dell'attuazione delle attività previste nel POR anche per le parti affidate a CNR e RSE S.p.A ed allo scopo svolge azione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio, reporting e rendicontazione secondo quanto previsto all'art. 6.
8. Il contributo previsto al comma 5 è da considerare a copertura totale dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili per lo svolgimento delle attività di ricerca.
9. I soggetti attuatori esterni, così come individuati dal decreto ministeriale del Ministro della Transizione Ecologica n. 545 del 23 dicembre 2021 e destinatari degli importi in esso indicati sono tenuti alla puntuale esecuzione degli obblighi previsti dagli appositi Accordi di collaborazione che saranno stipulati con ENEA come da art. 4 comma 1.

In particolare, i soggetti attuatori esterni:

- a) concordano modalità adeguate per la corretta esecuzione delle attività trasmettendo ad ENEA le informazioni e i dati utili, per la stesura delle relazioni, dei rendiconti e di tutti gli altri documenti necessari per il rispetto dei termini previsti dal presente Accordo;
- b) comunicano tempestivamente ad ENEA qualsiasi evento che possa avere conseguenze sulle attività e sul conseguimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo.

Articolo 4

Adempimenti a carico dell'ENEA e nomina dei Referenti

1. L'ENEA, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, provvede a stipulare appositi accordi di collaborazione con i soggetti attuatori esterni, CNR ed RSE S.p.A., che si impegnano al rispetto e alla puntuale esecuzione degli obblighi ivi previsti. Gli accordi, una volta sottoscritti, sono trasmessi al MiTE - DGIE entro i 30 giorni successivi alla presentazione del POR.
2. Con la stipula degli accordi di cui al comma 1 l'ENEA disciplina tra l'altro:
 - a) i termini e le modalità con le quali CNR e RSE S.p.a. sono tenuti a trasmettere dati e informazioni utili per la realizzazione degli studi, per la stesura delle relazioni, dei rendiconti e di tutti gli altri documenti necessari per il rispetto dei termini previsti dal presente Accordo e dal POR;
 - b) i termini e le modalità con le quali CNR e RSE S.p.a. sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi evento che possa avere conseguenze sulle attività e sul conseguimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e dal POR;
 - c) le procedure interne adottate da ENEA al fine di assicurare la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal MiTE nelle Linee guida o indicazioni operative;
 - d) i flussi finanziari con CNR e RSE, nonché gli aspetti relativi alla rendicontazione delle spese.
3. L'ENEA è responsabile del coordinamento delle attività di ricerca indicate nel POR, ivi comprese le attività affidate a CNR e RSE, e del conseguimento dei risultati ivi previsti. Nello svolgimento di tale obbligo, l'ENEA:
 - a) garantisce la piena attuazione dei progetti così come illustrati nel POR, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo al MiTE le eventuali modifiche ai progetti;
 - b) individua eventuali cause che possano determinare ritardi sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, comunicandole al MiTE.
4. L'ENEA garantisce il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dei principi trasversali previsti dal PNRR.
5. L'ENEA si dota, nell'ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture per

l'attuazione del presente Accordo di programma, nonché si impegna a operare per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo nel pieno rispetto dei criteri di efficienza, di imparzialità e di funzionalità dell'azione amministrativa.

6. L'ENEA si impegna inoltre a:
 - a) individuare e comunicare al MiTE DGIE un Referente per l'attuazione del presente Accordo di programma;
 - b) rispettare, nello svolgimento di attività da porre in essere con esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MiTE;
 - c) adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), ovvero il diverso sistema informatico utilizzato dal MiTE (purché sia garantita la piena interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MiTE;
 - d) rilevare e imputare nel sistema informativo i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241, con particolare riguardo agli avanzamenti delle attività progettuali rilevanti ai fini del conseguimento di *milestone* e *target* associati all'investimento oggetto del presente Accordo, e alla documentazione probatoria pertinente;
 - e) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MiTE;
 - f) predisporre, in accordo con il MiTE DGIE, una sezione del proprio sito internet (www.enea.it) dedicato al presente Accordo e alle attività in esso definite, da aggiornare per tutta la durata dell'Accordo in linea con le indicazioni che saranno fornite dal MiTE.
7. L'ENEA e gli altri soggetti attuatori esterni, a conclusione delle attività di ricerca, si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e le ricadute sul settore produttivo di riferimento delle attività di ricerca svolte a beneficio di tutti gli utenti, utilizzando una sezione dedicata nei propri siti internet e/o su riviste scientifiche open source.
8. Al termine delle attività di ricerca, l'ENEA si impegna ad ottenere il certificato di collaudo ovvero la pubblicazione degli studi realizzati nel termine di cui all'art. 7 comma 2 del presente Accordo, al fine di comprovare il conseguimento del target M2C2-19.
9. L'ENEA si impegna ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché ad osservare tutte le disposizioni e le indicazioni impartite dal MiTE e a fornire tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione delle attività oggetto

del presente accordo.

10. L'ENEA è tenuta a inviare al MiTE DGIE una relazione annuale, predisposta con gli altri soggetti attuatori esterni e da trasmettersi a cura del referente di cui all'articolo 4, comma 6 lettera a), sullo stato di avanzamento rispetto alla programmazione e alle tempistiche previste nel POR e sul raggiungimento di eventuali risultati conseguiti.
11. L'ENEA si impegna a garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MiTE sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dei progetti, a comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e ad adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
12. Il MiTE comunica all'ENEA il Referente per le attività oggetto del presente Accordo di programma.

Articolo 5

Valutazione delle attività ed erogazione dei contributi

1. A seguito dell'approvazione del POR e del relativo contributo ammissibile, il MiTE dispone l'erogazione di una anticipazione in favore di ENEA per lo svolgimento delle attività pari, al massimo, a 11 milioni di euro (pari al 10 per cento del contributo massimo stanziato di 110 milioni di euro) da ripartirsi tra ENEA e i soggetti attuatori esterni sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del citato Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021 n. 545.
2. ENEA procede all'erogazione in favore dei soggetti attuatori esterni della quota di acconto stabilita al comma precedente secondo le modalità e le tempistiche previste dagli accordi con gli stessi sottoscritti.
3. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, l'ENEA, con cadenza almeno annuale, può richiedere in relazione allo stato di avanzamento dei progetti l'erogazione di quote intermedie del contributo ammissibile, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento ritenuta ammissibile. L'ENEA, previa presentazione della relazione finale di attuazione attestante la conclusione delle attività di ricerca previste dal POR e il conseguimento dei relativi risultati, da comprovarsi mediante ottenimento del certificato di collaudo ovvero dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dei progetti di ricerca, può richiedere l'erogazione della quota a saldo pari al 10 per cento del contributo ammissibile.
4. Le richieste delle quote di contributo di cui al comma precedente devono essere accompagnate da una relazione sullo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario di ciascuno dei progetti previsti nel POR e per i quali si chiede l'erogazione, fatto salvo l'obbligo di trasmettere la relazione semestrale prevista dall'articolo 3, comma 10. La richiesta di erogazione delle quote di contributo deve essere predisposta secondo le modalità che saranno specificatamente indicate nelle Linee Guida di rendicontazione, previste dall'articolo 6, comma 1 del presente accordo, e nel rispetto di quanto previsto nel medesimo articolo. Il MiTE si avvarrà per l'esame delle

richieste di erogazione del supporto del soggetto incaricato Invitalia SpA.

5. Il MiTE può svolgere controlli e accertamenti, anche in loco, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività, il conseguimento dei risultati intermedi (ove previsti) e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei costi documentati della spesa, avvalendosi, se del caso, del supporto del soggetto incaricato Invitalia SpA.
6. L'erogazione delle quote di contributo successive all'anticipazione viene effettuata a fronte di costi effettivamente sostenuti da ENEA e dai soggetti attuatori esterni, debitamente giustificati e rendicontati da Enea sulla base delle indicazioni fornite dal MiTE con le citate Linee Guida.
7. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 5, il MiTE, anche tramite il soggetto incaricato, può richiedere all'ENEA informazioni sullo stato di avanzamento del POR, o di un singolo progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del progetto.
8. Le erogazioni sono effettuate nei limiti delle effettive disponibilità di cassa.
9. Il trasferimento dell'anticipazione, delle quote intermedie annuali e del saldo avviene sul conto n. 168373 della Tesoreria dell'ENEA.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione delle spese

1. Le modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili saranno stabilite dal MiTE con successive Linee Guida recanti criteri di valutazione e rendicontazione.
2. Tali criteri dovranno tenere conto tra l'altro:
 - a) degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
 - b) dell'obbligo in capo a ENEA di presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, in coerenza a quanto previsto dal POR, e degli indicatori di realizzazione associati ai progetti, in riferimento al contributo al perseguimento dei *milestone* e *target* del Piano, nei tempi e nei modi previsti dal presente Accordo ed atti conseguenti;
 - c) del rispetto delle misure adeguate per garantire la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - d) degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea – NextGenerationEU (utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”), volte a fornire un'adeguata

diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea nella documentazione progettuale;

- e) degli obblighi di effettuazione dei controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, volti garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, preliminari alla rendicontazione al MiTE, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- f) degli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilità separata e apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;
- g) delle disposizioni volte a favorire la parità di genere e la protezione e valorizzazione dei giovani;
- h) degli obblighi di conservazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione relativa alle operazioni, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del MiTE, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- i) dell'adempimento previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare, l'articolo 11, comma 1 che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni nuovo progetto di investimento pubblico, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), e il comma 2-bis ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*, e del conseguente obbligo di richiesta del CUP e del suo inserimento in tutti gli atti amministrativo-contabili previsti dalla presente procedura;
- j) delle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento, con particolare riguardo alla normativa vigente in materia di contratti pubblici nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto.

Articolo 7

Periodo di validità, termine per la trasmissione dei risultati delle attività della ricerca ed erogazione del saldo del contributo

1. Il presente Accordo ha validità dal giorno della stipula delle Parti fino alla scadenza prevista dal PNRR, fissata al 30 giugno 2026.
2. Le attività di ricerca devono concludersi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2025.
3. L'erogazione del saldo del contributo verrà effettuata entro il 30 giugno 2026, previa verifica

della regolarità dei titoli di spesa e della documentazione a supporto, ivi compresa una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dai progetti di ricerca, che devono essere attesi mediante ottenimento del certificato di collaudo ovvero dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione, in base a quanto previsto dal target M2C2-19, nonché dall'articolo 5, comma 3 del presente Accordo.

Articolo 8

Revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo di Programma

1. Il contributo previsto per le attività di ENEA può essere revocato, in tutto o in parte, con Decreto MiTE in caso di gravi irregolarità riscontrate dal MiTE nella gestione e attuazione del presente accordo, nel caso di mancata realizzazione delle attività previste dall'art. 2, comma 1 e dall'Allegato A, così come dettagliate nel POR approvato dal MiTE, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del presente accordo, in caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo 7, nonché in caso di violazione di disposizioni normative nazionali e comunitarie comunque applicabili.
2. I casi previsti dal comma 1 costituiscono motivi di risoluzione del presente Accordo.

Articolo 9

Clausola di salvaguardia ed eventuali modifiche dell'Accordo

1. Ogni e qualsiasi modifica normativa che intervenga durante il periodo di attuazione del presente Accordo di programma e da cui conseguano effetti estintivi dei presupposti giuridici dell'Accordo stesso, non comporterà alcun obbligo e onere da parte del MiTE DGIE nei confronti dell'ENEA, salvo l'erogazione della quota di contributo per le attività già realizzate alla data di comunicazione da parte del MiTE dell'avvenuto verificarsi dell'evento estintivo, debitamente giustificate da idonea documentazione.
2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Accordo potranno essere concordate dalle parti previa comunicazione da trasmettersi a mezzo PEC.
3. Ogni e qualsiasi modifica del presente Accordo avverrà esclusivamente in forma scritta.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali e impegno di riservatezza

1. Le Parti, nel dare attuazione all'Accordo, si impegnano a trattare i dati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 2016/679 (GDPR) nonché al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo. In particolare, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a: i) non comunicare dati personali a terzi, fatti salvi i soggetti nominati quali Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, ovvero nei casi espressamente contemplati dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria; ii) adottare, ai

sensi dell'art. 32 del GDPR, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie al fine di garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali. I dati personali necessari ai fini della formalizzazione del presente Accordo vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti connessi alla relativa gestione e per l'adempimento di obblighi legali e fiscali correlati, ai sensi della normativa vigente.

2. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza della documentazione e dei dati di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in esecuzione della presente, anche ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. È preclusa la diffusione della documentazione e dei dati sopra citati, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale in attuazione della disciplina giuridica di riferimento. Le Parti si impegnano, altresì, a far rispettare dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, il vincolo della riservatezza in relazione a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie di cui verranno a conoscenza.

Articolo 11

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo di programma, trovano applicazione le norme del codice civile, ove applicabili.

Articolo 12

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di programma, è competente il Foro di Roma.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) il presente Accordo di programma è sottoscritto nelle forme digitali indicate dalla medesima disposizione.

per il **Ministero della Transizione Ecologica**

DGIE

Il Direttore Generale - Ing. Mauro Mallone

per **ENEA**

Il Presidente – Ing. Gilberto Dialuce

ALLEGATO A

PNRR - Ricerca Idrogeno - Mission M2-C2 - Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	
Produzione di idrogeno rinnovabile	40M€
Tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels	30M€
Celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità	30M€
Sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno	10M€
Totale	110M€